

Parere. 12)
Al Consigliere comunale

Il comune di, in data 14 giugno 2007, ha trasmesso la richiesta di parere del consigliere comunale il quale riferisce quanto segue.

In data 20 marzo 2007, il consigliere ha presentato n. 2 richieste di accesso al VI Dipartimento del comune – Politiche della Programmazione del Territorio – e ad altri Uffici del stesso comune (Assessore all'urbanistica, Segretariato Generale, Direttore del Municipio) aventi ad oggetto le concessioni in sanatoria relative ai locali aventi accesso da via numero civico, rispettivamente, e

In pari data, il Presidente del ... Municipio ha trasmesso, per la diretta trattazione, la predetta istanza d'accesso all'Ufficio Condono Edilizio e Sistema Informativo per il Territorio del VI Dipartimento, evidentemente competente per materia, ed, inoltre, agli stessi Uffici del comune cui era stata indirizzata la medesima domanda d'accesso. Con la richiesta in esame il consiglierechiede che questa Commissione si esprima sulla correttezza del comportamento tenuto dal Presidente del ... Municipio, ai sensi della legge n. 241/90, del T.U.E.L. e degli artt. 20 e 21 del Regolamento per il diritto di accesso adottato dal consiglio comunale con delibera comunale n.203 del 2003.

Preliminarmente, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista T.U.E.L. 267/200, sussistendo tra la normativa generale prevista dalla l. 241/90, come modificata dalla l. n. 15/2005 ed il predetto Testo Unico, un rapporto di genus a specie. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del munus esercitato. Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Tutto ciò premesso, non si può sostenere che il comportamento del Presidente del Municipio sia stato contrario alla normativa in vigore in quanto, non solo non ha chiesto al consigliere alcuna motivazione alla base dell'accesso, ma, anzi, ha trasmesso tempestivamente (in pari data) la domanda all'ufficio competente che ha formato e/o detiene gli atti richiesti, secondo il disposto dell'art 20 del richiamato Regolamento il quale prevede che "Compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici e con l'erogazione dei servizi all'utenza, gli uffici adeguano i propri comportamenti a criteri di leale collaborazione con gli Amministratori e ne agevolano l'accesso agli atti da loro formati o detenuti".

Né assume alcuna rilevanza, diversamente da quanto sostiene il, la circostanza che nella trasmissione della richiesta d'accesso al competente Ufficio sia stato indicato un oggetto parzialmente diverso da quello degli atti richiesti, e cioè si faccia riferimento a “Comodato reciproco e gratuito tra il Comune di e l'Istituto relativo agli immobili di piazzae via n...e ...”, poiché alla trasmissione è allegata la domanda d'accesso per esame e diretto riscontro e, dunque, è a quest'ultima che il competente ufficio dovrà fare riferimento.

Roma, 17 dicembre 2007

ILPRESIDENTE

Parere n. 13)
Al Comune di

Oggetto: Richiesta parere circa problemi applicativi ed interpretativi in ordine alla notifica ai controinteressati.

Con nota n. DICA/20659/2.4.5.2.4 del 27 dicembre 2007 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è espressa, su richiesta di codesto comune, su alcuni profili di carattere generale afferenti la questione in oggetto.

Con riferimento, in particolare, alla interpretazione da dare alle norme in materia di notifica ai controinteressati recate dall'art.3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", si forniscono i seguenti ulteriori elementi.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato DPR 12 aprile 2006, n. 184, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni (termine previsto dall'art. 25, c. 4 della legge 241/90) decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente dell'Amministrazione interessata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del più volte citato DPR 184/06, se la pubblica amministrazione individua soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, c. 1, lett.c) della legge 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi del successivo comma 3, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Il quesito posto dal comune di, quindi, mira a conoscere se, nel caso di impossibilità di consegna della raccomandata prevista dall'art. 3 sopraevidenziato, l'accertamento sulla ricezione della comunicazione da parte dell'interessato debba effettuarsi mediante compiuta giacenza presso l'Ufficio postale competente (30 gg).

In tal caso, il termine di 30 giorni posto a carico dell'Amministrazione per provvedere sulla richiesta di accesso non potrebbe essere rispettato.

Il subprocedimento di notifica ai controinteressati della richiesta di accesso, comporta l'interruzione del termine per provvedere sull'istanza. Termine che tornerà a decorrere dal momento della ricezione della raccomandata o dallo spirare di quello relativo alla compiuta giacenza.

Del resto, occorre temperare l'esigenza di assicurare la presunzione legale di conoscenza della richiesta di accesso da parte dei controinteressati (notifica) con l'esigenza di porre in grado l'Amministrazione di rispettare il termine per provvedere alla richiesta di accesso stessa.

Lo stesso art. 6 del DPR 184/06, del resto, al comma 6, già prevede espressamente l'interruzione del termine in caso di richiesta irregolare o incompleta.

Inoltre, occorre considerare, per analogia, che, nell'ambito dei procedimenti istruttori tipizzati, quale ad esempio, quello di controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti, al sorgere della necessità di operare un contraddittorio con l'Amministrazione controllata, a legge prescrive l'interruzione del termine assegnato all'Organo di controllo. Termine che riprende a decorrere dalla data di ricezione delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione (cfr. art. 3, comma 2, della legge 20/1994).

Pertanto, il termine di trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione per provvedere in merito alla richiesta di accesso risulta interrotto, sia quando la richiesta stessa risulti incompleta od

irregolare, sia quando risulti necessario acquisire la prova della notifica della richiesta stessa ai controinteressati.

In tale ultimo caso, il termine predetto inizia nuovamente a decorrere quando siano trascorsi, anche i dieci giorni assegnati ai controinteressati per presentare motivata opposizione (art. 3, comma 2, DPR 184/2006).

Nei sensi sopra esposti è il parere di questa Commissione.

Roma li 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Parere n. 14)
Al Ministero della Salute
Direzione Generale prevenzione sanitaria
Ufficio IV

Oggetto: quesito sulle possibili limitazioni al diritto di accesso da parte di un'azienda alla denuncia presentata da altra azienda circa la non conformità di un prodotto farmaceutico a direttive CE.

Il Ministero della Salute, con nota del 10 ottobre 2007, riferisce alla scrivente Commissione la seguente fattispecie al fine di acquisire parere sulla stessa. Su denuncia di un legale rappresentante di un'azienda, il Ministero veniva messo a conoscenza della presenza sul mercato di un prodotto non conforme alla direttiva 76/769/CE. In data 1 agosto u.s., la ditta produttrice del farmaco denunciato come non conforme ha chiesto l'accesso a tutta la documentazione formata e detenuta dal Ministero in conseguenza del procedimento aperto su segnalazione del denunciante. L'amministrazione ha evaso la richiesta con l'esclusione dei dati relativi al terzo denunciante, schermati appositamente per evitare lesioni della riservatezza dello stesso.

In data 24 settembre, tuttavia, la ditta denunciata ha chiesto di poter accedere anche ai dati schermati dall'amministrazione, sulla base di un orientamento espresso dal Consiglio di Stato con decisione n. 3601, del 25 giugno 2007 (Sezione V), per il quale l'accedente deve poter conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce che abbiano costituito la base per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. L'amministrazione richiedente, tuttavia, segnala altro orientamento sempre del Consiglio di Stato (sent. N. 1901, 26 aprile 2007) in forza del quale i due contrapposti interessi trovano un punto di composizione nella possibilità di accedere mascherando quei dati non strettamente funzionali al diritto di difesa come, appunto, i dati del terzo denunciante.

Su questo complesso quadro di riferimento, il Ministero chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione.

In primo luogo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva come il lungo e faticoso cammino del diritto di accesso nel suo bilanciamento con la tutela della riservatezza di terzi, abbia segnato con la novella del 2005 un punto di svolta a favore del primo ogni qual volta l'accesso sia esercitato per la cura e la difesa di interessi giuridici dell'accedente. Ciò si evince dalla tripartizione dei rapporti (a seconda del tipo di dato con cui viene a configurare l'accesso) intercorrente tra accesso e riservatezza di cui all'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90.

Le perplessità manifestate dall'amministrazione circa l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3601/07, appaiono fondate in considerazione delle "oscillazioni" del giudice amministrativo sul punto. Tuttavia, come affermato dal Consiglio di Stato sin dal 1998, occorre rilevare in termini generali e preliminari che "...la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana" (Sez. V, 22 giugno 1998, n. 923), inoltre, la tendenziale prevalenza dell'accesso nei confronti della riservatezza può giustificarsi quando sussista un interesse effettivo alla conoscenza dell'autore di una denuncia in vista della tutela di interessi dell'accedente. La cautela della mascheratura dei dati del denunciante, per converso, può apparire utile quando si tratti di bilanciare l'interesse all'accesso con la tutela di dati personali della specie di quelli giudiziari e sensibili; con riguardo a dati comuni, come sembrerebbero quelli coinvolti nella fattispecie sottoposta al vaglio della scrivente Commissione, l'interesse dell'accedente deve, invece, essere pienamente soddisfatto anche in relazione all'identità del denunciante la cui conoscenza può essere funzionale ad alcuni profili di tutela dell'accedente.

Roma, 17 dicembre 2007
IL PRESIDENTE

Parere n. 15)
Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con e-mail del 23 novembre 2007, la responsabile del Servizio elettorale del Comune di, ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di ottenere copia dei verbali elettorali degli ultimi sei anni corredati dall'elenco dei nominativi che nello stesso periodo hanno ricoperto l'incarico di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale in tutte le consultazioni svolte.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato del tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale"; ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (Consiglio di Stato Sez. V, 2 settembre 2005 n. 4471).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una

conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal consigliere comunale sia alla luce di quanto previsto dall'art. 43, D.Lgs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, che in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “...il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il corretto svolgimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di sia meritevole di accoglimento.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 16)
Comune di.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con nota del 13 novembre 2007, il Comune di, nella persona del Sindaco – Dr. - ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione all'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale.

Al riguardo, rappresenta che il consigliere ha chiesto "...1) che tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio gli vengano trasmesse all'indirizzo email; 2) che gli venga fornita la password di accesso al programma di contabilità dell'Ente, abilitata alla sola consultazione e stampa, di tutte le funzioni nonché, al fine di rendere effettivo il proprio diritto d'accesso, la disponibilità di un terminale nella giornata del Sabato mattina ovvero – qualora ritenuto più agevole ed economico per l'ente – la installazione nel PC di mia proprietà, software necessario per l'accesso telematico al programma di contabilità".

Sul punto, precisa che il Regolamento per l'accesso agli atti dei consiglieri comunali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26, del 25 giugno 2003, prevede all'art. 7, punto n. 5, che le richieste di accesso non dovranno essere accolte quando comportano innovativi processi di lavorazione, ovvero aggregazione o disaggregazione di dati o documenti, tali da risultare estranei agli usuali e validi processi lavorativi in uso negli uffici.

Il "diritto di accesso", ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la Legge n. 241/1990 ed il D.Lgs. n. 184/2006 (recanti, la prima, la disciplina generale e, il secondo, il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo); nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto (c.d. "diritto all'informazione") dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I del 12/11/04, n. 5804), affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato, Sez. V 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di

esercizio del “munus” da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005, n. 5879; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 06/03/03, n. 2100): l’art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento dei loro mandati, un latissimo “diritto all’informazione”, a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso”. L’interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall’amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Una ulteriore conferma della maggior ampiezza del “diritto all’informazione” riconosciuto in capo al consigliere rispetto al “diritto di accesso” attribuito a ciascun cittadino, è costituita, sul piano oggettivo, dal fatto che il primo (ovvero il Consigliere) può richiedere qualunque informazione alla P.A. (incontrando l’unico, ovvio, limite del divieto di porre in essere atti di emulazione) sebbene non contenuta in documenti cartacei, fonografici, audio visivi, essendogli attribuita financo la possibilità di richiedere all’ente pubblico l’elaborazione di dati in suo possesso (Consiglio di Stato, Sez. V 2/9/2005, n. 4471); diversamente, come noto, il secondo (ovvero il cittadino) ha facoltà di esercitare il “diritto di accesso” solo con riferimento ai documenti amministrativi aventi la forma cartacea, fonografica, audio visiva.

In definitiva, deve ritenersi che il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929, secondo cui “l’esistenza e l’«attualità» dell’interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale”.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855, del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 02/09/05, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, o con mezzi estranei all’organizzazione attuale dell’ente, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 17)
All'Azienda USL

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo il rilascio di cartella clinica.

Con nota in data 19.3.2007, l'Azienda USL, ha chiesto il parere di questa Commissione "sul giusto comportamento da adottare" riguardo la richiesta di accesso "a firma dell'avv. ..., per conto del sig., diretta all'acquisizione della cartella clinica inerente il sig.".

L'avvocato ha motivato la sua richiesta facendo un generico riferimento ad indagini difensive ex art. 391 quater cpp per conto del sig. "in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data 30.11.2006 al sig. ed al conseguente procedimento presso la Procura della Repubblica di".

La Commissione ritiene che la richiesta dell'avvocato, così come formulata, sia troppo generica : non si chiarisce il collegamento esistente tra il sig. e il sig. e non si motiva quindi l'interesse all'accesso ai documenti con riferimento specifico alla fattispecie in esame.

In via generale, peraltro, si osserva che, a mente dell' art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Il diritto di difesa è sicuramente di pari rango rispetto al diritto alla salute e quindi, con riferimento al quesito in esame, l'accesso, in presenza di un'istanza correttamente motivata, è consentito qualora l'acquisizione della cartella clinica sia necessaria per l'esercizio del diritto di difesa del richiedente.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha, peraltro, precisato che "la valutazione sull'istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull'ulteriore verifica volta ad appurare -anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza- se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d. lg. 135/1999 ; Cons. Stato Sez. VI n. 2542/2002 e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001)".

Lo stesso Garante ha poi specificamente affermato che "a conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in tema di "pari rango" deve pervenirsi per il caso in cui la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive introdotta dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell'art. 391-quater del codice di procedura penale. Ciò è confermato espressamente dall'art. 71 del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione che si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" (cfr., Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei dati personali 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832], intitolato 'Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"').

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 18)
Studio

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con nota in data 11.10.2007, lo Studio ha chiesto il parere di questa Commissione sulla seguente vicenda.

Il sig. ha eseguito una prestazione professionale per la spa, ed ha presentato una notula professionale per la liquidazione delle sue competenze.

A seguito del mancato pagamento, ha chiesto "l'accesso alla documentazione inerente la pratica (o il procedimento amministrativo) riguardante la liquidazione" delle sue competenze professionali.

Laspa ha negato l'accesso in ragione della sua natura di società per azioni.

Lo Studio ha chiesto, quindi, il parere della Commissione sulla legittimità del diniego di accesso.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Risulta in punto di fatto e non è contestato che la spa è una società interamente di proprietà dei Comuni di e, alla quale le due amministrazioni comunali hanno esternalizzato l'erogazione di alcuni servizi pubblici.

Ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. 7 agosto 1990, n. 241, le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, quali i concessionari di pubblici servizi, le pubbliche società ad azionariato pubblico, etc. ; in particolare, il diritto di accesso può avere ad oggetto anche atti posti in essere da soggetti privati gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, siano collegati a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, Sez. VI - sentenza 23 ottobre 2007 n. 5569) : laspa è una società interamente di proprietà dei Comuni di eed è quindi soggetta al diritto di accesso.

Sussiste, pertanto, nella fattispecie in esame un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima il sig. all'accesso richiesto ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 19)
Dr.ssa
Responsabile Area Affari Gen.li
Comune di

Oggetto: Richiesta parere in merito all'accessibilità della V.I.A.

Con la nota in data 31 agosto 2006, il Comune di ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in merito all'assoggettabilità al D.Lgs.195/2005 della Valutazione Impatto Ambientale (VIA), nonché se, trattandosi di documentazione inerente alla soc., possa essere opposto rifiuto per tutela del segreto industriale.

In merito al primo punto la commissione ritiene che la VIA possa rientrare tra le "informazioni ambientali" di cui al D.Lgs. 19.8.2005, n.195, e come tale accessibile ai sensi del disposto di cui agli artt.2, comma1 lett.a)-punto3-, 3, comma1, ed 8, comma 3, lett.f).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che " l'art.3 del D.lgs.n.195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse", e che la stessa norma assicura al richiedente "una tutela più ampia di quella garantita dall'art.22 L. n.241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione".(TAR LAZIO, Sez.III ter-28 giugno 2006,n.5272).

Per quanto concerne il riferimento della VIA ad attività esercitata dalla società, parimenti, la Commissione ritiene che la stessa Valutazione sia accessibile, in quanto trattasi di società che gestisce un pubblico servizio. In tali casi, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, gli atti che risultano funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio di pubblico interesse seguono il regime "pubblicistico" dell'accesso. (TAR LAZIO,sez.III ter 1 febbraio 2007,n.724).

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)
Ricorrente: Ing.

contro
Amministrazione resistente: ASL - Gestione concorsi

Fatto

L'ing.riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso del sig. A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili.

Diritto

In primo luogo la Commissione osserva che i costi per la notifica ai controinteressati della richiesta di accesso debbono essere sostenuti dall'amministrazione, non essendovi alcuna disposizione primaria o secondaria che subordini l'accesso dell'accedente al pagamento di tali spese. Ciò detto il ricorso deve essere comunque notificato agli altri partecipanti alla procedura concorsuale, atteso che il diniego è stato opposto alle loro schede di valutazione titoli redatte dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 2)
Ricorrente: Sig.ra

contro
Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver tentato di notificare un atto di citazione al sig. senza riuscirvi a causa dell'inesistenza del numero civico di residenza. A seguito di ciò, in data 4 settembre u.s., l'odierna ricorrente ha chiesto al Comune di il rilascio di una dichiarazione da esibire al magistrato, tesa a dimostrare l'inesistenza di abitazioni nell'area di via, ultima residenza nota del

Non avendo l'amministrazione dato seguito alle reiterate richieste, in data 18 ottobre 2007, la sig.ra ha inoltrato formale richiesta di accesso ai documenti comprovanti il cambio di residenza del sig. Decorsi inutilmente trenta giorni dall'istanza, in data 3 dicembre u.s. la sig. ra. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio serbato dal Comune di

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il silenzio del Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)
Ricorrente: Sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale
del lavoro di ...

Fatto

La Sig.ra, proprietaria di un immobile in costruzione sito in Vianel Comune di, è stata sottoposta a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in merito alle attività svolte sul fondo di sua proprietà. In data 29 ottobre u.s., l'odierna ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso alla richiesta di intervento da cui ha avuto avvio il procedimento ispettivo in questione. In data 5 novembre 2007, l'amministrazione negava l'accesso ritenendo la documentazione oggetto della richiesta sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), D.M. n. 757/1994, che considera inaccessibili "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi". Contro tale diniego espresso la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto in data 20 novembre u.s.), lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato. L'amministrazione in data 4 dicembre 2007 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla citata disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla sua legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE